



18728.18

C.I

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Antonio DIDONE	Presidente
Dott. Massimo FERRO	Consigliere
Dott. Francesco TERRUSI	Consigliere
Dott. Alberto PAZZI	Consigliere
Dott. Aldo CENICCOLA	Consigliere est.

Oggetto: azione revocatoria fallimentare; decorrenza del periodo sospetto.

R.G.N.  
6284/2013  
Cron.  
Rep.  
Ud. 28.3.2018

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 6284\2013 proposto da

MOLINO POPOLARE MARSCIANESE soc. coop a r.l. per azioni =  
in L.c.a., in persona del Commissario Liquidatore dr.  
rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso  
dall'avv. 1

- ricorrente -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. in  
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine  
del controricorso dall'avv. P 1

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 28/2013 depositata in data 28.1.2013 dalla  
Corte di Appello di Perugia;

ORD. 602  
2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:

Con sentenza n. 28 del 28.1.2013 la Corte di Appello di Perugia respingeva l'appello proposto da Molino Popolare Marscianese soc. coop. a r.l. in l.c.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, ex art. 67, comma 2, l.fall. del pagamento operato in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena di € 40.000, avvenuto il 5 marzo 2007.

Osservava la Corte che in tema di liquidazione coatta amministrativa la decorrenza del c.d. periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 2, l.fall. deve essere ancorata al momento in cui viene accertato lo stato di insolvenza, indipendentemente dalla circostanza che tale provvedimento preceda o segua il decreto ministeriale ammissivo alla procedura concorsuale (nel caso di specie risalente al 5.6.2007), laddove nel caso in esame il pagamento era avvenuto ben prima dei sei mesi dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (risalente al 1° dicembre 2008).

Avverso tale sentenza Molino Popolare Marscianese in l.c.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena mediante controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 67, 195, 202, 203 l.fall. e dell'art. 2935 c.c., dovendo il periodo sospetto, nel caso di accertamento dello stato di insolvenza successivo al provvedimento amministrativo di l.c.a., essere computato a ritroso non dalla sentenza

che accerta lo stato di insolvenza ma dalla data del provvedimento amministrativo.

Il motivo è fondato.

Il principio enunciato dalla Corte di Appello si conforma ad un orientamento meno recente espresso, sia pure con riferimento all'amministrazione straordinaria, da questa Corte, secondo cui *"in tema di azione revocatoria fallimentare esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, quale disciplinata dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 marzo 1979, n. 95, la decorrenza del periodo sospetto coincide con la data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non con quella, successiva, del d.m. che apre la procedura, in quanto il principio stabilito dall'art. 203 legge fall. per la liquidazione coatta amministrativa e richiamato dall'art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995 - secondo cui si deve avere riguardo alla data del provvedimento che ordina la liquidazione - non innova sul punto della decorrenza del periodo sospetto, la cui individuazione si deve perciò connettere al momento significativo posto dalla legge fallimentare a base dell'azione, cioè alla dichiarazione di insolvenza"* (Cass. n. 9177 del 2008).

Tale orientamento è stato però recentemente superato da Cass. n. 803 del 2016 (pronuncia alla quale il Collegio intende dare continuità), condivisibilmente osservandosi che mentre *"nell'ipotesi in cui l'accertamento dello stato di insolvenza preceda l'emanazione del decreto ministeriale di apertura della procedura, il termine dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza e non da quella di emissione del provvedimento amministrativo"*, invece nell'ipotesi in cui *"l'apertura della procedura precede l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto con riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo: ne consegue che (...) in tale ipotesi il periodo sospetto va fatto decorrere (a ritroso) dalla data del provvedimento non già in ragione del disposto*

dell'art. 203, ma perché è a detta data che la sentenza riferisce l'insolvenza (cfr. Cass. n. 14012/02)".

Lo stesso indirizzo è stato ribadito da Cass. n. 6042 del 2016 secondo cui dal rinvio operato dall'art. 203 alle disposizioni del titolo II, Capo III, sezione III l.fall. "non si trae alcun elemento che possa modificare le condizioni delle azioni contemplate dagli artt. 64 e ss. l.fall., in particolare non essendo individuato alcun autonomo momento di collegamento con il termine di decorrenza per il periodo sospetto, che va dunque computato a ritroso con l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, da intendersi però non con stretto riguardo alla data di emissione della sentenza dichiarativa ma in senso ampio, dunque riferito al momento anteriore della messa in l.c.a. Se poi, come nella specie qui in esame ed ai sensi dell'art.200 l.fall., l'apertura della procedura abbia preceduto l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, detto accertamento va compiuto con riguardo al momento di emissione del provvedimento amministrativo".

In applicazione di tale principio, dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia che provvederà a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, per statuire anche sulle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2018.

il Presidente

(Antonio Didone)

